

ALLEGATO A

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI LOTTA AI CULICIDI NELLE LOCALITA' TURISTICHE COSTIERE INSERITE NELL'AREA DEL DELTA DEL PO, IN ATTUAZIONE, DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 15/1991 E SS.MM.II.

1. Finalità

Al fine di contribuire al sostanziale miglioramento della qualità urbana di alcune zone turistiche costiere del territorio delle province di Ferrara e Ravenna ricomprese nell'Area del Parco del Delta del Po, soggette a gravi e pericolose infestazioni di culicidi, sono concessi, ai sensi della L.R. 15/91 e ss.mm., i contributi a sostegno di iniziative volte alla lotta contro tali insetti.

2. Ambiti Territoriali e soggetti beneficiari

Destinatari dei contributi in oggetto sono le Amministrazioni comunali ricadenti nei territori turistici costieri delle province di Ferrara e di Ravenna e ricompresi nell'ambito del Parco del Delta del Po.

3. Iniziative ammissibili a contributo

Sono finanziabili i progetti presentati dai soggetti di cui al sopracitato paragrafo 2) e riguardanti interventi di lotta agli adulti ed alle larve di culicidi. Possono essere ammesse a contributo, nell'ambito di un progetto complessivo che preveda anche la lotta adulticida e larvicida le spese relative a:

- mappatura dei focolai larvali del comprensorio di cui all'art.1 e realizzazione di un archivio dati;
- ricerca e sperimentazione di nuove tecniche e di filoni di studio finalizzati al miglioramento della lotta stessa convenientemente applicabili;
- interventi di informazione e di divulgazione diretti alla popolazione residente e turistica;
- acquisto di strumentazioni e macchinari speciali;

Le spese previste per tali iniziative non debbono essere complessivamente superiori al 40% dell'intero progetto.

4. Presentazione delle domande.

Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente o dal Dirigente competente del settore devono essere

inviare al Servizio Turismo Commercio e Sport, **tramite posta certificata** all'indirizzo: comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it; entro il termine del 31 ottobre dell'anno precedente quello di intervento e devono essere corredate di:

- 1) relazione descrittiva del progetto, articolata secondo le tipologie di intervento di cui al paragrafo 2;
- 2) elenco località in cui saranno effettuati gli interventi;
- 3) preventivo di spesa articolato per tipologia di intervento;

Per quanto riguarda gli interventi di lotta adulticida e larvicida devono essere indicati i prodotti che si intendono utilizzare.

I Servizi di Igiene pubblica delle Unità sanitarie locali competenti per territorio devono esprimere parere obbligatorio relativamente ai progetti ed agli interventi proposti, nonché circa i prodotti utilizzati, le procedure e le misure igienico sanitarie da adottarsi nelle operazioni di disinfestazioni eseguite in modo diretto o indiretto dai Comuni interessati.

5. Decorrenza delle attività e tempi di attuazione

Le attività relative alle iniziative degli interventi di lotta ai culicidi devono essere realizzate entro l'anno solare cui i progetti si riferiscono, salvo eventuali proroghe richieste e motivate, per un periodo massimo di mesi sei, ed autorizzate con atto del Responsabile del Servizio competente.

6. Inammissibilità della domanda di contributo

Costituiscono motivo di inammissibilità:

- la trasmissione della domanda al di fuori del termine previsto o mediante mezzi e modalità diversi da quelli stabiliti di cui al paragrafo 4;
- la mancata sottoscrizione dell'istanza da parte;
- la mancanza dei requisiti e condizioni di cui al paragrafo 2).

Dei motivi di inammissibilità verrà data comunicazione nei termini previsti dalla della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

7. Risorse disponibili, quantificazione del contributo concesso

Il contributo è concesso nella misura massima del 90% delle spese ammissibili del progetto, sulla base delle risorse disponibili stanziare annualmente nel bilancio regionale.

Qualora le risorse disponibili, non consentano di finanziare con la massima percentuale le domande presentate e ammissibili, si procederà ad individuare la percentuale massima del contributo da concedere.

8. Procedimento di Istruttoria e valutazione dei progetti.

L'istruttoria delle richieste pervenute viene effettuata dal Servizio Turismo, Commercio e Sport, che provvede alla verifica dei requisiti, delle condizioni richieste dai suddetti criteri.

L'ufficio regionale competente può richiedere, anche tramite posta elettronica ordinaria, integrazioni documentali, e/o chiarimenti circa la documentazione presentata.

In caso di esito istruttorio negativo il responsabile del procedimento comunica, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 e successive modificazioni, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione.

9. Approvazione dei progetti e concessione dei contributi.

Sulla base dell'istruttoria e valutazione effettuata così come previsto al suddetto paragrafo 9) e previa acquisizione dei pareri obbligatori indicati all'art.4 comma 3 della L.R. n. 15/1991 e ss.mm.ii., il Responsabile del Servizio Turismo Commercio e Sport provvede all'approvazione dei progetti e alla concessione del relativo contributo.

Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport, via A. Moro, 38 - 40127 Bologna.

10. Condizioni specifiche per la gestione degli interventi di lotta ai culicidi

Al fine di garantire il rispetto degli ambienti naturali e la salvaguardia della salute pubblica, ed in linea con le modalità

fissate per i precedenti anni, i progetti presentati devono prevedere quanto segue:

- 1) la supervisione scientifica del progetto deve essere garantita dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro Alimentari Articolazione Patologia Vegetale ed Entomologia dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;
- 2) la direzione scientifica, la direzione tecnico-operativa, di controllo e monitoraggio degli interventi devono essere affidate a ditte di comprovata e riconosciuta capacità, affidabili sul piano professionale, scientifico e tecnico sia per la conoscenza del territorio, nonché delle problematiche connesse alle attività di Progetto, con particolare esperienza nella gestione pluriennale di piani di lotta alle zanzare basati su criteri di eco sostenibilità e compatibilità ambientali, effettuati in aree naturali. Inoltre, al fine di garantire la qualità della esecuzione dei trattamenti, le stesse ditte devono disporre di adeguate attrezzature, specifiche per la lotta biologica, nonché garantire la presenza costante e continua dello stesso personale sul territorio per tutta la durata dei trattamenti;
- 3) non possano essere effettuati interventi sul territorio interessato dal progetto su iniziativa esclusiva delle Amministrazioni Comunali o da società da esse incaricate, anche in casi di emergenza, se non preventivamente comunicate e autorizzate dalla Direzione Tecnica e scientifica del progetto;
- 4) almeno il 10% dell'importo concesso per il finanziamento degli interventi di sperimentazione, ricerca, aggiornamento della mappatura, informazione e divulgazione, acquisto di macchinari ed attrezzature, deve essere finalizzato ad attività di monitoraggio e controllo della zanzara Aedes Albopictus nel territorio interessato;

11. Erogazione dei contributi

La liquidazione e l'erogazione dei contributi può avvenire secondo le modalità previste dall'art.6 della L.R.15/91 e ss.mm., oppure, in un'unica soluzione, a seguito della trasmissione, entro il termine di due mesi dalla fine delle attività, e cioè entro il 28 febbraio dell'anno successivo cui il progetto si riferisce, salvo eventuali proroghe motivate e concesse con atto del Responsabile del Servizio competente, per un periodo massimo di mesi sei, all'indirizzo di posta elettronica certificata comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it, della seguente documentazione:

- certificato di inizio attività;
- approvazione dello stato finale delle attività;
- relazione tecnica finale delle attività svolte di lotta adulticida e larvicida, comprensiva degli appositi registri di cui all'art. 6, comma 2, della L.R. n. 15/1991 e ss.mm.ii., in cui sono annotati gli elenchi dei prodotti utilizzati il relativo consumo e i trattamenti condotti;
- dichiarazione del supervisore scientifico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro Alimentari Articolazione Patologia Vegetale ed Entomologia dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Tale dichiarazione, deve attestare che gli interventi sono stati condotti correttamente, nell'ottica di raggiungere gli obiettivi di contenimento delle infestazioni di zanzare, e quelli altresì di salvaguardia degli ambienti naturali e della salute pubblica;
- documentazione tecnico contabile riferite alle spese sostenute (elenco fatture interventi, elenco atti;

Qualora tale documentazione risultasse particolarmente consistente, si potrà procedere, entro il suddetto termine del 28 febbraio all'invio con raccomandata con avviso di ricevimento, da indirizzarsi alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Turismo, Commercio e Sport, Viale Aldo Moro, 38 - 40127 Bologna o consegnata direttamente a mano all'Ufficio Protocollo della Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa.

Come specificato al comma 2, art. 6, delle L.R. n. 15/1991 e ss.mm.ii., i tecnici regionali incaricati dalla Giunta, provvedono alla verifica della corretta esecuzione delle iniziative di lotta adulticida e larvicida sulla base di appositi registri, in cui le Amministrazioni comunali interessate riportano i tempi, le località le modalità di esecuzione ed i prodotti utilizzati nei vari interventi. Tale verifica viene effettuata prima dell'erogazione del contributo.

Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta si dimostri al momento della verifica finale, di importo inferiore a quella preventivata, il contributo regionale sarà ridotto in proporzione.

Il termine per la conclusione del procedimento di liquidazione è di 90 giorni, che decorrono dalla data di ricevimento della richiesta di erogazione del contributo. Detto termine si intende sospeso, per un massimo di 30 giorni, nel caso di richiesta di documentazione integrativa da parte degli uffici competenti.

12.Revoca

Il contributo potrà essere revocato qualora:

- le iniziative approvate non siano iniziate entro mesi sei dalla data di esecuzione dell'atto di concessione del contributo;
- le iniziative non siano state ultimate entro i termini stabiliti nell'atto di concessione del contributo ed eventuali proroghe autorizzate;
- le iniziative vengano realizzate solo in parte oppure risultino sostanzialmente difformi da quelle autorizzate;
- nel corso della realizzazione non siano state osservate le normative vigenti in materia di sanità e/o tutela ambientale;
- siano state accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa;
- non siano state rispettate le condizioni previste al paragrafo 10 del presente allegato;

Il contributo può inoltre essere revocato qualora il beneficiario non fornisca gli atti necessari al completamento della documentazione per l'adozione del provvedimento definitivo di liquidazione, entro novanta giorni dall'accertamento dell'avvenuta esecuzione delle iniziative ammesse a contributo.